



**C O M U N E D I M A N Z I A N A**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)  
Tel. 0699674024 Fax 0699674021  
Email : info@comune.manziana.rm.it

PROT. NUM.

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA N. 26 DEL 19/08/2015**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015.-**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle **ore 18:12**, nella sede comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo **ordine del giorno** consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale **risultano** presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BRUNI BRUNO	Sindaco	si
BRINI ELEONORA	Consigliere	si
BRUNO GIANLUCA	Consigliere	si
NORI LORETTA	Consigliere	si
PAZZI MASSIMILIANO	Consigliere	no
PIERRI STEFANO	Consigliere	si
PIRAS MASSIMO	Consigliere	si
SCIAMANNA NAZZARENO	Consigliere	si
ANNIBALI VIVENZIO	Consigliere	si
MARIANI FLAVIO	Consigliere	no
DUTTO LUCIA	Consigliere	no

**Totale presenti : 8**

**Totale assenti :3**

Assiste il Segretario Comunale **Luisa Carmen Giovanna Cogliano**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor **Bruno Bruni**, nella sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

**Proposta di deliberazione dell'Area Tributi avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPRVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA ) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015.-**

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei

trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22.5.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2014**

Fattispecie	Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze(solo categorie A/1,A/8 e A/9)	4,00
Altri Immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione in legge, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di €. 96.799,00 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Accertato che l'IMU versato a favore del Comune nell'anno 2014 ammonta a €. 1.876.115,00, di cui:

1. €. 42.478,00 per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all'esenzione;
2. € 634.000,00 detratti dallo Stato per il Fondo di Solidarietà.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di

riferimento, *“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

### Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, in data 18.9.2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 22/5/2014;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15. del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 che sarà approvato nei termini di Legge.

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) l'articolo 1, comma 679, della legge n° 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 da approvare in data odierna con la quale sono fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2015:

Abitazione principale e assimilate..... ...2,50.. per mille;

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

(fino a 500,00 di rendita catastale )..... ...2,50.. per mille;

Altri immobili..... ...0,00..(zero) per mille:

Ritenuto pertanto di stabilire per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (oltre 500,00€ di rendita catastale)	10,60
Terreni agricoli	7,60

Per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al 1° grado sia il proprietario che il locatario devono essere residenti nel Comune di Manziana ( articolo 15 regolamento IUC);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il*

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n.... favorevoli e n...contrari espressi per alzata di mano:

### PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2) **di stabilire per l'anno 2015** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Fattispecie	Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ( <i>oltre 500,00€ di rendita catastale</i> )	10,60
Terreni agricoli	7,60

3) Di confermare il valore delle aree edificabili secondo quanto già stabilito per l'anno 2014, così come sotto descritto:

- Valore minimo venale delle aree fabbricabili per le **zone residenziali**, determinato nella misura di € **120,00 al metro cubo**;
- Valore minimo delle aree fabbricabili per le **zone a servizi privati**, determinato nella misura di € **60,00 al metro cubo**;
- Valore venale delle aree fabbricabili per le **zone a servizi pubblici**, determinato nella misura di € **36,00 al metro cubo**;

4) Per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al 1° grado sia il proprietario che il locatario devono essere residenti nel Comune di Manziana ( articolo 15 regolamento IUC);

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione successiva che ottiene il medesimo risultato:

### **PROPONE DI DELIBERARE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la PROPOSTA DI deliberazione dell'Area Tributi avente ad oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPRVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA ) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015.-**

Su relazione del Cons. Sciamanna che illustra la proposta nella quale sono confermate le aliquote dell'imposta vigenti;

Registrati gli interventi:

Cons.Mariani: la delibera ripropone le stesse aliquote e quindi un livello molto alto di tassazione che non aiuta la stessa Amministrazione comunale. infatti i contribuenti, particolarmente onerati dal livello di tassazione finiscono per non pagare e quindi al Comune viene meno l'introito . Purtroppo l'A.C. non dimostra alcuna inversione di tendenza, in tal modo poi siamo costretti a finanziare il disavanzo con oneri anche sulle future generazioni.

Sindaco: la realtà fiscale del Comune di Manziana, ove le aliquote di tasse e imposte comunque non sono state aumentate, se paragonata alle altre realtà comunali limitrofe è ancora una realtà sostenibile. Per l'evasione ed elusione il Comune intraprende tutte le azioni e procedure previste dalla normativa. Purtroppo i tagli sempre più ingenti operati dallo stato centrale e le modalità prescritte dal Governo di pagamento delle imposte locali ( con F24) ci costringono a fare gli esattori mentre il Governo preleva addirittura a monte le nostre entrate. Il vero danno lo causa il Governo e le sue politiche assolutamente censurabili. La situazione sta diventando insostenibile. Tiene infine a precisare che contrariamente a quanto sostenuto dalla opposizione sulla rinegoziazione dei mutui i risparmi derivanti da quella operazione non sono serviti a " diluire" il debito ma a trovare risorse per ripianare, come abbiamo visto, il disavanzo tecnico conseguenza del riaccertamento dei residui.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrario n.1 (Mariani) su n. 8 presenti e votanti

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **APPROVA**

La proposta di deliberazione avente ad oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPRVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA ) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015.-**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il il Sindaco  
Bruno Bruni

Il Segretario Comunale  
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta:

- Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U: D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267

Il Segretario Comunale  
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

---

COMUNE DI MANZIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19/08/2015 N. 26

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPRVAZIONE ALIQUOTE (E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA ) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015.-

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Manziana, 07/05/2015

Il Responsabile del Servizio  
Persiani Flavio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Manziana, 24/06/2015

Il Resp. Serv. Finanz.  
Dott.ssa Iride Persiani